

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	20
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2634 e 3426 – Adozione del testo base</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	27
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica. C. 1146 Carella e C. 2672 Verini (<i>Esame e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3481 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) sul disegno di legge n. 3481 di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità a tutela del tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale, dall'altro, di semplificarne e renderne più trasparente il processo di cessione.

Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e all'armonizzazione della tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.

Passando ad esaminare in sintesi il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari

del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7), intervenendosi, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9).

L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015).

Ricorda che le disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2003 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza) si applicano, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui alla citata lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera *a*), purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese, da almeno un anno, determinati requisiti: Ricordo altresì che l'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, al comma 2, dispone che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (tra cui ILVA S.p.A.), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse

le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con D.P.C.M. o con decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico, sempre con le modalità, in quanto compatibili, del decreto legislativo n. 270 (articolo 38) e in conformità ai criteri fissati dal decreto. A tale ultimo riguardo, si ricorda che, a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex decreto legislativo n. 61 del 2013 dott. Piero Gnudi, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347, anche ritenuta la necessità di « assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali ». Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba. In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A. , nominando il giudice delegato per la procedura e fissando l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015. In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza, composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), dall'ENI S.p.A. (creditore) e da Banca Intesa San Paolo (creditore).

Quanto alle norme di diretto interesse della Commissione, giudica importante soffermarmi sul comma 6 dell'articolo 1 laddove dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Rileva, in particolare che il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i cri-

teri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere – in esecuzione a quanto sopra disposto – dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto, con riferimento alla responsabilità penale o amministrativa dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015. In proposito occorre valutare se l'esonero, *ope legis*, da ogni forma di responsabilità possa confliggere con l'azionabilità in giudizio dei diritti e interessi legittimi garantita dall'articolo 24 della Costituzione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6, decreto legislativo n. 231 del 2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Come già accennato, l'articolo 1, al comma 3, dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in A.S. L'erogazione della somma – ai sensi del comma – opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari come detto a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Al riguardo osserva che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999 a cui fa riferimento la norma in esame.

Quanto alla disposizione in esame, ricorda che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, si rileva che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le

imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto « una tantum »).

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01, di seguito « gli orientamenti ») sono stati adottati dalla Commissione il 19 giugno 2013 e sono entrati in vigore il 1o luglio 2014.

Ricorda, in proposito, che, gli Orientamenti della Commissione europea rilevano che – nella presente situazione di notevole sovra capacità produttiva di acciaio a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Rileva che la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del « normale investitore di mercato » (*market economy investor principle*). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE). Si rappresenta in ogni caso che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte (decisione 2001/43/UE). Dalla rico-

struzione di tale complesso quadro interpretativo, deriva dunque l'esigenza di valutare con attenzione il caso di specie, al fine di verificarne la compatibilità con i principi europei.

Da ultimo, si segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

Ricorda altresì che il comma 489 del disegno di legge di stabilità 2016 autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

Per quanto riguarda specificamente il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva altresì la materia ordinamento civile e penale, anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, illustra il disegno di legge. Il provvedimento all'esame della Commissione concerne l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata, requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno. Va del resto ricordato come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 nacque il Sistema di integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.

L'Accordo in esame non rappresenta peraltro un assoluto esordio di relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: va infatti ricordato l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, e autorizzato alla ratifica in Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 137. Sempre in area caraibica va poi sottolineato che le relazioni dell'Unione europea con la parte insulare della regione sono state fissate il 15 ottobre 2008 con l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM – Accordo la cui ratifica l'Italia ha autorizzato con la legge 24 agosto 2011, n. 154.

Dal punto di vista della struttura l'Accordo in esame presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli, e inoltre 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla

soppressione dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine. I 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti. Soffermandomi sul contenuto dell'Accordo, soprattutto per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, rileva che la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.

La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate. Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finanziario, il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.

La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo. Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro – ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche –, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio.

Infine, la parte quinta (artt. 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353): anche prima di tale data, la parte quarta dell'Accordo può essere applicata a titolo provvisorio – in effetti la relazione tecnica comunica che tale applicazione provvisoria è iniziata dal 1° agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 per il Guatemala.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e America centrale, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, si compone di cinque articoli: come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autoriz-

zazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale: all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3).

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame – eccezion fatta per quelle citate nell'articolo 3, comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica da una Analisi tecnico-normativa.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, dal 16 dicembre scorso, la deputata Maria Tindara Gullo, non fa più parte della Commissione.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2634 e 3426 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge n. 2634, a prima firma del deputato Rizzetto recante « Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi » e la proposta di legge n. 3426 a prima firma della deputata Rubinato recante « Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari, e altre disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte che, nell'ambito del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stata elaborata una proposta di testo unificato, che i relatori propongono di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Danilo TONINELLI (M5S) reputa che il testo che i relatori stanno sottoponendo

alla Commissione sia addirittura peggiorativo di quello che era stato in un primo momento predisposto in seno al Comitato ristretto.

In particolare, giudica negativamente il fatto che dalla materia del conflitto di interesse sia stato espunto l'interesse non patrimoniale ed esprime contrarietà anche con riguardo alle disposizioni riferite alla composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non ritiene favoriscano la trasparenza. Inoltre, lamenta la mancanza di adeguate sanzioni, la cui presenza dovrebbe servire a fare rispettare la legge.

Preannuncia, quindi, anche a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, un voto contrario aggiungendo che le ragioni di tale scelta riguardano anche le modalità dei lavori del comitato ristretto che hanno condotto a produrre un testo unificato annacquato rispetto al documento in cui erano inizialmente confluite le varie proposte di legge.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, assicura che il testo proposto come testo base per il seguito dell'esame è stato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto d'intesa con l'altro relatore Sanna, a seguito di una lunga e articolata attività di studio e di riflessione. Pur rilevando che il testo appare ancora suscettibile di modifiche migliorative, nell'ambito dell'esame delle proposte emendative che anche il suo gruppo presenterà, ritiene che il lavoro svolto abbia prodotto un buon risultato, che può rappresentare un punto di partenza per il seguito dell'esame.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, in risposta a talune delle questioni poste nell'odierno dibattito, ritiene che il testo elaborato in Comitato ristretto attraverso un confronto positivo con l'altro relatore, il deputato Sisto, possa rappresentare un buon punto di avvio per un'ampia discussione che auspica sia proficua e costruttiva. Fa notare che il testo prospetta una regolamentazione del conflitto di interessi elaborata in chiave preventiva, che consente una valutazione precisa del danno

patrimoniale, sulla base di una ricostruzione analitica dell'assetto delle proprietà coinvolte. Fa notare che il tema del danno non patrimoniale è stato per il momento espunto dal testo solo per ragioni connesse ad un maggiore approfondimento dell'argomento, considerata l'esigenza di valutare un più adeguato sistema sanzionatorio, riservandosi di riproporre la questione nel prosieguo dell'*iter*. Rileva, in ogni caso, che tale questione di carattere più generale, seppur temporaneamente accantonata, è rimasta nel testo nell'ambito di disposizioni più specifiche, laddove, ad esempio, all'articolo 5, si prevedono obblighi dichiarativi riguardanti possibili interferenze, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante. Dopo aver rilevato che il testo offre ampie garanzie, prevedendo un generale obbligo di astensione, si sofferma sulla questione del controllo, osservando che la scelta è stata quella di attribuire tale delicato compito ad un organismo già esistente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, disciplinandone dettagliatamente la composizione al fine di garantirne l'imparzialità ed estendendone i poteri. Auspica, dunque, che il dibattito tra i gruppi possa proseguire in un clima costruttivo, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile efficace e condiviso.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) esprime innanzitutto la contrarietà del proprio gruppo per l'esclusione dell'interesse non patrimoniale dalle materie che possono determinare un conflitto di interessi. Altrettanto negativo è il giudizio sull'articolo 9 che, al fine di prevenire i conflitti di interesse, prevede l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali da parte dell'Autorità per la concorrenza.

Per tali ragioni, dunque, ribadisce l'esigenza di approfondire nella maniera adeguata tali aspetti sui quali, durante la fase emendativa, sarà necessario ritornare in modo massiccio per risolvere quello che attualmente si presenta come un vero e proprio problema.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica. C. 1146 Carella e C. 2672 Verini.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ricorda che le proposte di legge C. 1146 e C. 2672, di identico contenuto, intendono estendere le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime della violenza politica, modificando l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.

In proposito, ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di « specifici » illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime « qualificate » in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (le vittime del dovere). La legislazione in materia è costituita da un complesso *corpus* normativo, formatosi soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta. Essa trova origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei militari colpiti nell'adempimento del dovere. Successiva-

mente, la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.

Segnala dunque preliminarmente che la legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si è innestata sulla stratificata disciplina preesistente: l'articolo 1, comma 2, infatti prevede in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'articolo 82 della legge n. 388 del 2000.

Successivamente, all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, si è assistito ad un progressivo ampliamento delle categorie beneficiarie delle provvidenze per le vittime del terrorismo. Più precisamente, l'efficacia della legge è stata estesa.

Le proposte sono composte di un articolo unico. Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Con la novella si estende l'applicazione della legge a tutte le vittime « della violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza e delle stragi di tali matrici ». In base alla formulazione della norma l'accertamento con sentenza non appare necessario nel caso di stragi con matrice di violenza politica.

In conseguenza del nuovo ambito di applicazione, il comma 2 modifica il titolo della legge, sostituendolo con « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo della violenza politica e delle stragi di tali matrici ».

Si ricorda in proposito che l'ordinamento penale non contempla espressamente reati di « violenza politica ». L'articolo 8, terzo comma, del codice penale reca comunque una definizione di delitto

politico, in base alla quale « agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. » Appare meritevole di approfondimento l'espressione « violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza », in quanto le sentenze si riferiscono a responsabilità penali o civili e non statuiscono in ordine a situazioni soggettive della vittima quali l'incolpevolezza. La disposizione sembra inoltre escludere dai benefici le vittime di violenza politica nei casi in cui non si giunga ad un accertamento con sentenza (si pensi ai casi di archiviazione perché il fatto è commesso da persone ignote).

Rileva poi che le proposte di legge non recano una disciplina transitoria, che delimiti l'ambito temporale dei fatti cui sono applicabili le nuove disposizioni e non recano inoltre la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni delle proposte in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale « ordinamento civile » e « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione.).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalle Commissioni VII e XIII.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), di cui illustra il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3481 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento civile e penale », anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il provvedimento interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità a tutela del tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale, dall'altro, di semplificarne e renderne più trasparente il processo di cessione;

osservato che l'articolo 1, al comma 3, dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, somma indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA, stabilendo

che la restituzione di tale somma dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270 del 1999;

fatto notare, tuttavia, che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999, a cui fa riferimento la norma in esame;

ricordato che, in tema di aiuti di Stato, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del « normale investitore di mercato » (*market economy investor principle*), escludendo che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato;

rilevato, in ogni caso, che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati, considerata la necessità di considerare in concreto le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte, da cui deriva l'opportunità di valutare con attenzione anche l'ipotesi oggetto del richiamato comma 3 dell'articolo 1;

osservato poi che il comma 6 dell'articolo 1 dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso

dell'amministrazione straordinaria, stabilendo che, in relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto, con riferimento alla responsabilità penale o amministrativa, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito se l'esonero, *ope legis*, da ogni forma di responsabilità dell'organo commissariale del gruppo ILVA e dei soggetti da esso funzionalmente delegati, previsto dal comma 6 dell'articolo 1, in relazione alle condotte poste in essere per consentire il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria possa confliggere con l'azionabilità in giudizio dei diritti e interessi legittimi garantita dall'articolo 24 della Costituzione.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3261 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto, C. 3426 Rubinato).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

ART. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti dei capi II e III della presente legge, per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo regionali: i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

ART. 3.

(Autorità di vigilanza).

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

CAPO II

CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 4.

(Situazioni di conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni

pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

ART. 5.

(Obblighi dichiarativi).

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:

a) dichiarano alla Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;

d) comunicano la possibile esistenza di un'interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti a una gestione fiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei beni e attività di cui ai commi 1 e 2.

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5, primo periodo.

7. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi

a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) applica nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 35.000; nei casi di minore gravità la sanzione può essere ridotta fino a euro 1.000.

c) informa contestualmente, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

8. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Autorità procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 9.

4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

5. L'incompatibilità prevista dal comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.

6. I titolari delle cariche di governo nazionale non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità.

7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa

precedente l'assunzione della carica pubblica. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

ART. 7.

(Astensione).

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.

2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.

3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.

4. Quando il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.

5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

8. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

9. I voti espressi da titolari di cariche di governo nazionali in situazione di conflitto di interesse sono nulli; gli atti alla cui adozione hanno partecipato in violazione del dovere di astensione sono annullabili o revocabili in autotutela.

ART. 8.

(Conflitto di interessi patrimoniale).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:

a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per

interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2 Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche per interposta persona, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osserva-

zioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dall'interessato. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria).

1. L'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.

2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato « gestore », scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22

del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo: non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui

al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.

9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, può conferire, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad

assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. L'Autorità ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 13.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

13. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 12, l'Autorità, applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

ART. 10.

(Regime fiscale).

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato

o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

ART. 11.

(Regioni e province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi del presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica la presente legge.

CAPO III

INELEGGIBILITÀ

ART. 12.

(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1, le parole da: « contratti di opere » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica; »;

b) dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica:

a) la titolarità o il controllo;

b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la possibilità di disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;

d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette; »

c) al numero 3, dopo le parole: « nn. 1 », è inserita la seguente: « , 1-bis ».

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:

a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

4. Ai fini di cui al comma 2, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9; nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro il termine di cui al comma 2, lettera a), è consentito il deposito della candidatura alle condizioni prescritte dalla legge e la pronuncia dell'Autorità è trasmessa, in caso di elezione, alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

ART. 13.

(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, di notevole entità economica; ».

CAPO IV

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 14.

(Composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. L'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

« 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri.

2-bis. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica eleggono i componenti dell'Autorità tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater. La Camera dei deputati elegge due membri dell'Autorità; ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo. Il Senato della Repubblica elegge un membro dell'Autorità; ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima.

2-quater. La candidatura a membro della Autorità, corredata del curriculum professionale che la giustifica, è depositata presso la Segreteria generale dei due rami

del Parlamento, almeno sette giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.

2-quinquies. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima. ».

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.
(*Giurisdizione*).

1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le controversie in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. ».

ART. 16.
(*Abrogazioni*).

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Autorità di cui all'articolo 3, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma *7-bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249),

richiamati i rilievi espressi dalla VII Commissione nella seduta del 22 dicembre 2015 e dalla XIII Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2015, sullo schema di regolamento in esame;

tenuto conto che, l'articolo 1, comma 1, esclude le università statali dalle istituzioni per le quali si prevede l'emanazione da parte del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario novellando, a tal fine un periodo dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);

rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento in esame evidenzia che « la richiesta è in linea con la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014 che ha disposto la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovevano

operare sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui effetti finanziari si sono prodotti anche senza l'adozione del decreto ministeriale che ne definisce gli indirizzi »;

osservato, al riguardo, che nello schema di decreto legislativo non è prevista, tuttavia una modifica del citato articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014;

sottolineato che la medesima relazione rileva, inoltre, che la modifica « è corroborata dal fatto che appare poco opportuna la definizione di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni aventi natura diversa »;

preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti alla Commissione dalla rappresentante del Governo nella seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali la proposta di espungere il riferimento alle università statali dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 si rende opportuna anche in virtù di una sopravvenuta disposizione in materia, ovvero l'articolo 1, comma 339 della legge n. 190 del 2014;

evidenziato che l'articolo 1, comma 3, interviene su due disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di documentazione amministrativa relativa agli stranieri e che, in particolare, la lettera a), abroga l'articolo 6, comma 1,

lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, nella parte in cui dispone che le comunicazioni tra comuni e questure previste dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche;

sottolineato che tale disposizione prevede, inoltre, (articolo 6, comma 2) che le modalità di effettuazione, tra le altre, di queste comunicazioni vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

evidenziato che la motivazione dell'abrogazione, esposta nella relazione illustrativa, risiede nel fatto che il medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 (articolo 17, comma 4-*quinquies*) rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti relativi agli stranieri, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione ed evidenziato, altresì, che, in particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda: i certificati del casellario giudiziale italiano; le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale; i dati anagrafici e di stato civile; le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido; le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;

rilevato, inoltre, che la lettera b), del citato articolo 1, comma 3, del provvedimento modifica l'articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012, inserendo una norma finalizzata a prevedere che il decreto attuativo disciplini, non l'acquisizione di ufficio della documentazione, ma l'acquisizione attraverso sistemi informatici e banche dati, eliminando, altresì, il riferimento a misure idonee a garantire la celerità nell'acqui-

sione della documentazione, in quanto assorbite dall'acquisizione in via digitale, nel presupposto che questa sia la modalità più veloce;

preso atto che la rappresentante del Governo, nella citata seduta della Commissione del 17 dicembre scorso, ha evidenziato, con riferimento all'eventuale coincidenza tra la documentazione elencata dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, e quella di cui all'articolo 17, comma 4-*quinquies*, del medesimo decreto-legge, che si rileva una sovrapposizione parziale degli ambiti applicativi laddove il citato articolo 6 si riferisce ad una sfera più ristretta, riguardante certificazioni anagrafiche e di stato civile che devono fornire i comuni, mentre l'articolo 17 citato ha un campo più ampio che contiene e supera il primo, contemplando altri certificati ed ha sottolineato, altresì, che è fuor di dubbio che si consegua un risultato semplificatorio riconducendo a disciplina unitaria, sotto il più onnicomprensivo articolo 17, la regolamentazione in materia, la cui attuazione diversamente sarebbe altrimenti affidata a due distinte fonti normative di rango secondario;

evidenziato, altresì, per quanto riguarda la questione relativa alla semplificazione conseguente all'eliminazione del riferimento all'acquisizione « d'ufficio » dei dati, in relazione ai lavoratori extracomunitari – ex articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012 – che la rappresentante del Governo ha osservato che la finalità non è quella di sollevare l'amministrazione dall'obbligo di acquisire i dati d'ufficio, bensì quella di fornire un celere strumento di acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento, in funzione dell'interesse del cittadino straniero ad ottenere un tempestivo riscontro alla propria istanza;

ricordato che la Commissione parlamentare per la semplificazione ha evidenziato, nel parere reso nella seduta del 16 dicembre scorso, che dovrebbe essere va-

lutata l'opportunità di abrogare l'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione per l'esercizio di attività economiche, che reca una previsione per molti versi analoga a quella recata dal citato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012 (abrogato dal n. 8 dell'allegato) e la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, pure abrogato dal n. 36 dell'allegato del provvedimento in esame;

rilevato che l'articolo 1, comma 5, lettera *b*), sopprime il primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto a stabilire criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14), con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, dei docenti titolari delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 124 del 1999) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), in base al titolo di studio posseduto;

sottolineato che il predetto decreto interministeriale doveva essere emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 95 del 2012 e il transito doveva avvenire entro 30 giorni e sottolineato, altresì, che la relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che, a fini di semplificazione, i criteri e le procedure possono essere definiti con il decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, già previsto per il transito, caratterizzato da un *iter* procedurale più snello;

osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno valutare, se dalla disposizione in esame possa discendere l'eventualità di adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino

fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella più volte citata seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con mero decreto del direttore generale del competenteUSR (ufficio scolastico regionale), circostanza, questa, che renderebbe superflua l'adozione di un decreto interministeriale;

rilevato che il punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, dispone l'abrogazione del comma *6-bis*, dell'articolo *4-bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha stabilito che le disposizioni dell'articolo *4-bis* – che riguardano l'imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi – non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni;

rilevato, altresì, che, successivamente, l'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha aggiunto gli ultimi due periodi del citato comma *6-bis* che prevedono che le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile – si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le

disposizioni dell'articolo 9 (Denuncia e versamenti) –;

evidenziato che l'abrogazione riguarda peraltro l'intero comma 6-bis e che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, la norma di cui si propone l'abrogazione ha previsto, in particolare, l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la denuncia dei premi incassati nell'anno precedente dalle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi;

evidenziato, altresì, che la medesima relazione afferma, in particolare, che non è necessario emanare un nuovo provvedimento, posto che quello emanato in data 16 aprile 2010 in virtù della norma previgente è ancora idoneo a disciplinare la questione, garantendo una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

osservato che la previsione in commento – nella parte in cui dispone anche l'abrogazione del primo periodo del comma 4-bis, introdotto dal citato decreto legislativo n. 135 del 2009, e cioè l'esclusione degli obblighi in materia di imposta sui premi delle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni – va valutata alla luce della disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 28 agosto 2015;

richiamato il punto n. 23 dell'Allegato del provvedimento che abroga l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, norma che, oltre a prevedere la riduzione di un punto, dal 9 all'8 per cento, dell'aggio spettante agli agenti della riscossione sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora,

demanda ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 novembre 2012, il compito di ridurre fino a 4 punti percentuali lo stesso aggio utilizzando le eventuali risorse che si dovessero liberare dai processi di efficientamento nella riscossione dei tributi e dalla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia SpA;

ricordato che, con il citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si stabiliscono, inoltre, le modalità per assicurare al medesimo gruppo il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato e ricordato, altresì, che la relazione governativa cita un'istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla quale è emerso che Equitalia S.p.A non ha capacità di contenimento di costi ulteriori rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di *spending review* e che un'ulteriore riduzione della remunerazione dell'aggio, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività, dovendosi considerare, pertanto, inattuabile la norma nei termini vigenti;

segnalato, peraltro, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 ha ridisegnato il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione, prevedendo che agli agenti della riscossione sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio e disponendo, innanzitutto, la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento mentre i debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

segnalato, inoltre, che si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema e, in particolare, la nuova disciplina (con la quale è

stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) sancisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione. Si domanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi, nonché i criteri e i parametri in relazione ai quali modificare in diminuzione le quote percentuali poste a carico dei soggetti che intervengono nelle procedure di riscossione, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio;

preso atto che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebiti, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015 e che tale decreto non è stato emanato;

ricordato, al riguardo, che la rappresentante del Governo ha sottolineato, nella più volte citata seduta della I Commissione del 17 dicembre scorso, che, premesso che la nuova disciplina sull'aggio esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2016, l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2015 contiene una disposizione transitoria sulla base della quale continuerà a trovare applicazione la misura dell'aggio attualmente vigente (8 per cento) per i carichi di riscossione affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015 ed ha altresì segnalato che, per tali ruoli qualora l'abrogazione espressa dell'intero comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 entrasse in vigore prima del 31 dicembre 2015, data sino alla quale esplica

i suoi effetti l'attuale disciplina, si profilerebbe il ripristino della misura dell'aggio precedentemente prevista, pari al 9 per cento;

ricordato, altresì, che la rappresentante del Governo ha precisato che, tuttavia, tale eventualità non potrà prodursi in considerazione del fatto che certamente l'entrata in vigore del decreto legislativo contenente l'abrogazione della norma in discussione avverrà successivamente a tale data e che, peraltro, dal 1° gennaio 2016 la norma in questione sarebbe in ogni caso superata per effetto della riforma operata dal decreto legislativo n. 159 del 2015;

preso atto che i punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, istituisce, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, una Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province possono corrispondere alle strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale;

sottolineato che, per tale finalità, la Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti titolari di strutture private accreditate e conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento e sottolineato, altresì, che, entro i successivi trenta giorni, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvede all'eventuale aggiornamento delle tariffe;

tenuto conto, conseguentemente, che il decreto 18 ottobre 2012 ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014, termine poi prorogato di un anno, ovvero al 31 dicembre 2015, dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014;

tenuto, altresì, conto che, successivamente, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, all'articolo 9, comma 1, ha previsto l'istituzione di una Commissione permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari – A.G.E.N.A.S., con il compito, tra gli altri, di aggiornare e mantenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012;

sottolineato che la nuova Commissione permanente prevista dal nuovo Patto per la salute è chiamata, quindi, a svolgere le medesime funzioni della Commissione di cui all'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che quest'ultima Commissione è stata dunque sostituita dalla nuova Commissione paritetica prevista dal Patto per la Salute per assolvere alle medesime finalità;

rilevato che la disposizione in esame, propone, come sopra ricordato, l'abrogazione dell'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Art. 2, All. 1, n. 25) e dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Art. 2, All. 1, n. 29)

che si riferisce esclusivamente al termine di emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute istitutivo della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate;

osservato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-bis del decreto legge 158 del 2012;

sottolineato che il punto 31, dell'Allegato del provvedimento in esame, abroga l'articolo 34-septies, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

evidenziato che tale disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, l'attuazione del comma 1 che ha previsto l'iscrizione anche degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel registro delle imprese, insieme agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, e alle società semplici;

ricordato che il predetto decreto è chiamato a definire le modalità di integrazione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle informazioni specifiche riguardanti gli imprenditori ittici contenute nella disciplina del registro delle imprese di pesca (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 68, recante il regolamento d'esecuzione della legge n. 963 del 65 sulla pesca marittima) e ricordato, altresì, che nelle cinque sezioni del registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 63 del regolamento n. 1639 del 68 istituito presso ogni Capitaneria di porto, devono essere iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, distinte per tipologia di attività tra

pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica;

rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento non specifica le ragioni che sono alla base della proposta di abrogazione della disposizione in esame;

preso atto, al riguardo, che la rappresentante del Governo, nella seduta del 17 dicembre 2015, ha chiarito la *ratio* dell'abrogazione in esame nella necessità di non modificare l'articolato quadro normativo vigente, con particolare riguardo ai compiti e alle mansioni espletati dalla Guardia costiera in materia di pesca, nonché con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004, in base al quale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima; peraltro a ulteriore sostegno dell'abrogazione in questione vi è anche la finalità di scongiurare che il permanere della norma possa generare incongruenze e illogicità connesse al richiamo dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004;

evidenziato che il punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento abroga l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito con la legge n. 98 del 2013), che dispone che con decreto interministeriale si provvede alla revisione del regolamento emanato con D.I. n. 182 del 2008 – recante i criteri di utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinati ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002;

preso atto, al riguardo, che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha a sua volta previsto che il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. »;

sottolineato che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, recante disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate relative ai criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate, nonché l'articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, recante individuazione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e individuazione di relativi requisiti;

sottolineato inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 46-ter, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, recante revoca dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Esposizione di Milano 2015 il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data del 21 agosto 2013;

evidenziata infine che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare, per esigenze di semplificazione, l'articolo 16-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, recante approvazione di accordi di programma per interventi previsti dal piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, lettera b), si valuti se la soppressione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), da cui discende che i criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14) dei docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli del personale ATA, in base al titolo di studio posseduto possono essere definiti con de-

creto del direttore dell'ufficio scolastico regionale possa comportare l'adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;

b) al punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, si limiti l'abrogazione del comma 6-*bis*, dell'articolo 4-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, alla sola soppressione delle parole « con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate », al fine di rendere coerente il testo con la disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 28 agosto 2015 nonché al fine di realizzare l'obiettivo di eliminare dal testo normativo un rinvio ad un provvedimenti amministrativi non più necessario;

c) ai punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame che intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate sia valutata l'opportunità, per ragioni di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-*bis* del decreto legge 158 del 2012;

d) al punto n. 34 dell'Allegato sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 11, comma 1, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che prevede un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono determinati i termini e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per il periodo d'imposta 2014;

e) sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione di cui al punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento posto che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha previsto che il comma 1-*ter* dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. »;

f) al punto 41 dell'allegato del provvedimento si valuti l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), che ha previsto l'invio, da parte del MIUR (entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, per via telematica), a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché degli indirizzi web degli organismi regionali per il diritto allo studio;

g) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, si valuti la possibilità di modificare il primo periodo del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2014 eliminando, dopo le parole « le tariffe di cui al comma 2 » le seguenti parole: « e le relative modalità di versamento ».